



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

TAVOLO LAVORO AUTONOMO

riflessioni e proposte

CNA Professioni

DOCUMENTO

2022



CNA PROFESSIONI VISIONI E PROPOSTE

Il principio di fondo è quello di eliminare le discriminazioni e le diseguaglianze tra le attività economiche dando attuazione al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” tanto con riferimento alla sua dimensione formale, quale divieto di discriminazione tra categorie di lavoratori, quanto con riferimento alla sua dimensione sostanziale, quale impegno dello Stato alla rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l’uguaglianza dei cittadini.

- **Definizione dei “professionisti” nei provvedimenti legislativi:** la dicitura da preferire potrebbe essere quella di “**lavoro autonomo professionale**”, riprendendo il concetto già espresso dalla Commissione europea nella Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 *“Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un’attività economica; vi rientrano anche i lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale”*.

Infatti, ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile possiamo parlare di “lavoro autonomo intellettuale” e quindi “professionale” comprendendo con tale definizione:

- Professioni organizzate in albi o collegi;
- Professioni sanitarie;
- Professioni regolamentate (ad es. le guide turistiche)
- Professioni di cui alla legge 4/2013

Inoltre occorre

- **fare chiarezza sulla definizione di professionista ex legge 4 del 2013**, superando definitivamente l’errata e discriminatoria interpretazione, che spesso ricorre nei provvedimenti, secondo cui l’accesso ad alcuni benefici o agevolazioni è consentito ai soli professionisti aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della predetta legge n. 4
 - **non dimenticarsi delle attività di lavoro autonomo professionale quando si fanno provvedimenti a sostegno di filiere economiche**
- **ISCRO** (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa), l’ammortizzatore sociale per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps, che è stato inserito nella Legge di Bilancio 2020 e **istituito in via sperimentale per il triennio 2021-2023** l’indennità

straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Si tratta di un importante passo in avanti, che necessita tuttavia di alcuni aggiustamenti, in particolare con riferimento:

- alla soglia di reddito che consente l'accesso alla misura (occorre aumentare la platea),
- all'aliquota,
- alle modalità di corresponsione,
- alla possibilità di accesso per coloro che hanno anzianità di iscrizione inferiore a 4 anni

- **Incrementare gli strumenti di welfare erogati agli iscritti presso la Gestione separata INPS**, a partire dall'inclusione dei professionisti in ogni azione di sostegno alla genitorialità e all'assistenza familiare, prevedendo, tra l'altro, l'esonero degli obblighi contributivi per gli iscritti alla Gestione che si trovino in particolari casi di malattia grave o di altri gravi impedimenti che limitano l'attività produttiva.

Con particolare riferimento all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, sebbene il recente D.Lgs. n. 105/2022 contenga alcune misure apprezzabili in merito, si ritiene che esse siano ancora insufficienti per contrastare il preoccupante trend demografico.

- **determinare l'equo compenso per "tutti" i professionisti, anche per i professionisti non organizzati in ordini o collegi**, sia ex legge 4/2013 che i professionisti regolamentati ma privi di albo/registro, come ad esempio le guide turistiche. Questo al fine di tutelare il lavoro autonomo e promuovere una sana concorrenza. Le modalità dell'individuazione di criteri oggettivi che possano offrire ancoraggi alla commisurazione dell'equo compenso saranno poi diversificate a seconda della tipologia di professione.

Quanto ai parametri da definire, dovranno essere valorizzate la professionalità e le competenze del professionista, prendendo in considerazione il contenuto (professionale, tecnico, artistico, etc.), nonché le caratteristiche della prestazione resa. Questo anche a vantaggio del costante rischio di una concorrenza al ribasso nel mercato delle professioni, a tutela sia dei professionisti - sempre più spesso caratterizzati da una scarsa forza contrattuale rispetto al committente - che del consumatore.

Nello specifico occorre:

- chiarire l'ambito di applicazione che comprenda anche le professioni regolamentate e non organizzate in ordini o collegi (ad. es. guide turistiche);
- valorizzare il ruolo di rappresentanza delle associazioni ai sensi della legge 4/2013 e delle relative forme aggregative nel coinvolgimento per la determinazione dei criteri con cui individuare i parametri dell'equo compenso;
- garantire all'interno dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso una rappresentanza adeguata del mondo del lavoro autonomo professionale con criteri

- analoghi a quelli utilizzati per la composizione del Tavolo Tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- chiarire e rafforzare l'applicazione della normativa in materia di equo compenso nei confronti della Pubblica Amministrazione;
 - estendere l'equo compenso a tutti gli incarichi professionali (non alle sole convenzioni) e, in ogni caso, quando sussista un possibile squilibrio tra committente e professionista.
- **Legge 81/2017:** Si ricorda che la legge 22 maggio 2017, n. 81, ha previsto un Tavolo Tecnico di confronto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggi non operativo.
 - **Tutela dei pagamenti.** È necessario introdurre forme sanzionatorie per quei committenti che, sfruttando la propria posizione forte (per non dire dominante) sul mercato, si permettono di attuare forme di sfruttamento del professionista /lavoratore autonomo, sia in termini economici che in termini di tempistiche di fatturazione e pagamento, anziché dover ricorrere ai tribunali civili, in quanto spesso troppo lenti per le esigenze dei professionisti ed economicamente non convenienti. La legge 81/2017 prevede la nullità delle clausole vessatorie, l'obbligo di pagamento entro i 60 giorni, l'obbligo del contratto, ma tutto questo, in pratica, resta lettera morta, in quanto i committenti forti continuano a pagare anche oltre i 120 giorni (PA inclusa).
 - **Incrementare la detassazione delle spese per la formazione professionale.** La formazione è lo "strumento di lavoro" del professionista, e l'aggiornamento professionale una attività indispensabile per poter rimanere sul mercato. Tali spese attualmente sono riconosciute quali integralmente deducibili dal reddito imponibile entro il limite annuo di 10.000 euro, nella loro più larga accezione (dalle spese di iscrizione a convegni e congressi a quelle di viaggio e soggiorno), e 5000 euro per certificazioni e formazione trasversale. Ma quando si fa formazione non si guadagna. Per consentire ai lavoratori autonomi nell'esercizio della loro attività professionale di continuare ad arricchire le proprie competenze, senza però rinunciare ad una parte cospicua dei propri compensi, è necessario prevedere una detassazione delle spese professionali comprensiva di una quota rappresentativa del costo legato al lucro cessante per il mancato esercizio dell'attività professionale a seguito della partecipazione ai corsi di aggiornamento. Rifacendosi al principio dettato dalla legge n. 383/2001 in merito alle spese di formazione e di aggiornamento dei dipendenti (c.d. Tremonti formazione), sarebbe auspicabile **prevedere una detassazione delle spese legate alla formazione professionale nella misura del 150% dell'ammontare delle stesse**, al fine di garantire anche una quota parte dei mancati proventi.
 - **Agevolazioni per i soggetti in regime forfetario.** Allo stato della normativa vigente la deducibilità delle spese di formazione è esclusa per i lavoratori autonomi che optano per il regime forfetario, sostitutivo dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), disponibile, secondo le novità introdotte in materia dalla legge di bilancio per il 2019, per coloro i cui ricavi siano compresi

nei 65.000 euro annui. Questa esclusione risulta poco congruente con la necessità di sostenere la formazione professionale, particolarmente importante proprio per i lavoratori che versano in condizioni di maggiori difficoltà nell'accesso al mercato e che aspirano ad una crescita delle loro attività tramite l'ampliamento delle proprie competenze e dei servizi offerti. Il lavoro autonomo si qualifica, a tutti i livelli, e si distingue dal lavoro dipendente per la costante esigenza di aggiornamento professionale e trasversale, con spese che ricadono sul lavoratore stesso, rendendo ineludibile un sostegno ampio e generalizzato della formazione. Conseguentemente, non potendosi estendere il beneficio a coloro che rientrano in regime forfettario, si potrebbe intervenire sulla riduzione del coefficiente di redditività stabilita per i codici ATECO collegati alle attività professionali (dal 78% almeno al 70%).

- **Equiparazione dei liberi professionisti alle imprese.** “Un'impresa è considerata qualsiasi entità impegnata in un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Ciò include, in particolare, i lavoratori autonomi e le imprese familiari che svolgono attività artigianali o di altro tipo e le società di persone o le associazioni regolarmente impegnate in un'attività economica” ; quindi sembrerebbe di capire che anche i professionisti vi rientrerebbero.

A livello comunitario, sulla base del concetto ampio e inclusivo della definizione di impresa previsto dalla Raccomandazione europea del 6 maggio 2003 n. 361, le libere professioni rientrano nell'ampia accezione di imprese, come esercenti attività economiche, che producono reddito.

Si ricorda che la questione dell'equiparazione “Professionisti e PMI” è già stata affrontata e riconosciuta da Ue e dall'Italia (legge di stabilità 2016), tra l'altro, in relazione ai fondi europei (I liberi professionisti avranno libero accesso ai fondi FSE e FESR. Nella Raccomandazione è prevista anche una norma interpretativa per gli Stati, secondo cui tutte le normative comunitarie o programmi comunitari che saranno modificati o adottati e che facciano menzione dei termini «Pmi», «microimpresa», «piccola impresa» o «media impresa» o di termini simili dovrebbero fare riferimento alla definizione di cui alla presente raccomandazione.

Seguendo, quindi, sia il richiamo espresso alla Raccomandazione europea che una interpretazione euro-unitaria, considerato anche che si tratta di aiuti alle imprese, i professionisti rientrano a pieno diritto in questa definizione. Tuttavia sarebbe utile ed urgente, anche per evitare contenziosi sull'applicazione della moratoria, che vengano fornite interpretazioni univoche ed autentiche da parte del Governo.

Va inoltre ricordato che la Commissione europea ha adottato una strategia per il rilancio dell'occupazione e dell'imprenditorialità dei Paesi membri, che ha dato forma al Piano d'azione “Imprenditorialità 2020” che mira a estendere i benefici concessi alle PMI anche ai liberi professionisti. In argomento, la Commissione ha elaborato il “Piano d'azione europeo per le libere professioni”, che ha individuato obiettivi precisi per favorire lo sviluppo dei professionisti nel mercato europeo dei servizi. Creare un clima imprenditoriale più favorevole alle libere professioni nell'ambito della formazione all'imprenditorialità, accesso ai mercati, semplificazione normativa, accesso al credito, rappresentanza e partecipazione



dei professionisti ai programmi e ai progetti promossi dalle istituzioni europee sono i pilastri su cui poggia la strategia delineata dalla Commissione europea.

- **Codice degli appalti LEGGE 21 giugno 2022 , n. 78.** Delega al Governo in materia di contratti pubblici ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il comma s) dell'art. 1 potrebbe riguardare anche le professioni della legge 4, in tal caso, le Stazioni Appaltanti, ai fini della procedura di selezione del professionista, potranno consultare sia gli Elenchi Pubblici dei Professionisti in possesso delle attestazioni rilasciate dalle Associazioni Professionali iscritte alla Sezione 2 dell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'Art. 2 comma 7 della Legge 04/2013, sia la banca dati Accredia delle figure professionali certificate.

- **Il Regime forfetario, sempre più appannaggio delle professioni, deve garantire una uscita soft.** Il regime forfetario attualmente in vigore garantisce insieme una pressione fiscale sostenibile e semplificazioni per le piccole attività economiche, specialmente nell'ambito delle attività professionali (vedi tavola). Tuttavia, oltre ad essere confermato, ha bisogno di essere rivisto proprio per evitare che piccoli incrementi di ricavi temporanei possano far uscire dal regime, facendo sottostare il professionista all'insostenibile peso della pressione fiscale e degli oneri amministrativi per due anni, in assenza di una reale crescita dimensionale.

Distribuzione della numerosità dei soggetti che applicano dei regimi fiscali agevolati in ragione della tipologia di attività esercitata

Sezione di attività'	Contribuenti in regime di vantaggio		Contribuenti in regime forfetario		Totale contribuenti in regime agevolato	
	Frequenza	%	Frequenza	%	Frequenza	%
Agricoltura, silvicoltura e pesca	177	0,2%	3.584	0,2%	3.761	0,243%
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0,0%	23	0,0%	23	0,001%
Attività' manifatturiere	1.236	1,4%	49.257	3,4%	50.493	3,264%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	13	0,0%	320	0,0%	333	0,022%
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività' gestione rifiuti e risanamento	***	***	213	0,0%	***	***
Costruzioni	5.165	6,0%	112.598	7,7%	117.763	7,613%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	9.831	11,5%	208.300	14,3%	218.131	14,101%
Trasporto e magazzinaggio	298	0,3%	14.436	1,0%	14.734	0,952%
Attività' dei servizi di alloggio e di ristorazione	392	0,5%	25.652	1,8%	26.044	1,684%
Servizi di informazione e comunicazione	2.092	2,4%	38.991	2,7%	41.083	2,656%
Attività' finanziarie e assicurative	2.060	2,4%	40.490	2,8%	42.550	2,751%
Attività' immobiliari	1.115	1,3%	22.980	1,6%	24.095	1,558%
Attività' professionali, scientifiche e tecniche	32.874	38,3%	512.452	35,1%	545.326	35,3%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3.815	4,4%	68.035	4,7%	71.850	4,645%
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	8	0,0%	108	0,0%	116	0,007%
Istruzione	1.794	2,1%	27.527	1,9%	29.321	1,895%
Sanità' e assistenza sociale	17.799	20,8%	176.180	12,1%	193.979	12,539%
Attività' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2.651	3,1%	40.020	2,7%	42.671	2,758%
Altre attività' di servizi	4.402	5,1%	119.993	8,2%	124.395	8,041%
Attività' di famiglie e convivenze	10	0,0%	50	0,0%	60	0,004%
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali		0,0%		0,0%	0	0,000%
Attività' non classificabile	***	***	6	0,0%	***	***
TOTALE	85.740	100%	1.461.215	100%	1.546.955	100%

Fonte: CNA Dpt Politiche fiscali e societarie – elaborazioni su dati MEF

Dalla tavola è evidente che su circa 1,5 milioni di contribuenti che nel 2020 hanno applicato il regime forfetario, 546 mila sono professionisti, pari al 35,3 per cento del totale. Con riferimento ai circa 86 mila soggetti che ancora nel 2020 oggi hanno applicato il c.d. regime dei minimi, i professionisti rappresentano il 38,3 per cento del totale. E' evidente, pertanto, l'interesse particolare delle professioni su questo regime che rappresenta per loro un giusto connubio tra semplificazione e riduzione della pressione fiscale.

Sotto questo punto di vista è fondamentale che per l'accesso nel regime forfetario il volume di ricavi debba rimanere fermo a 65 mila euro, così come dovranno essere mantenute le percentuali di forfettizzazione dei costi ed è altrettanto importante che l'aliquota di tassazione resti ferma al 5% per i primi cinque anni di attività e del 15% per gli anni successivi.

Al fine di migliorare il regime fiscale, si dovrà prevedere che in caso di superamento della soglia dei ricavi di 65 mila euro, qualora nei due anni successivi:

- si resti entro la soglia di 80 mila euro, si deve conservare la permanenza nel regime, mantenendo ferma l'aliquota del 15%, anche se per vincoli europei si dovrà confermare l'applicazione dell'IVA;
- si superi gli 80 mila euro ma si resti entro la soglia di 100 mila euro, si conserverebbe la permanenza nel regime, tuttavia, la percentuale di imposizione sostitutiva salirebbe al 20% (da confermare), tenendo sempre ferma l'applicazione dell'IVA.

Ferme queste modifiche, sul piano degli adempimenti, l'obbligo della fatturazione elettronica esteso dal 1° luglio 2022 ai contribuenti in regime forfetario potrebbe ridurre a zero gli adempimenti per questi soggetti.

Dal prossimo anno sulla base delle informazioni pervenute in tempo reale attraverso le fatture elettroniche l'Agenzia delle Entrate è nelle condizioni di calcolare le imposte dovute ed inviare i bollettini precompilati a tutti i contribuenti aderenti al regime, esonerandoli inoltre dall'obbligo della presentazione della dichiarazione oltre che della tenuta della contabilità compresa la conservazione delle fatture.

In questo modo per i soggetti rientranti nel regime forfetario non ci sarebbe alcun adempimento da fare se non quello di emettere le fatture elettroniche e pagare i bollettini precompilati con le imposte dovute che, dietro specifica opzione, verrebbero inviati anche mensilmente.

- **Estendere la platea dei soggetti che possono assistere il contribuente nel procedimento di reclamo e mediazione.** Tra le tante incoerenze del sistema tributario ne troviamo una che si innesta tra l'assistenza fiscale dei contribuenti e l'assistenza tecnica nei confronti dei procedimenti amministrativi e di contenzioso fiscale.

E' vero, infatti, che i professionisti che operano in campo tributario di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, possono liberamente esercitare l'attività nell'area dei servizi contabili e fiscali in favore dei contribuenti, svolgendo costantemente attività di consulenza tributaria. I medesimi soggetti sono abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, sono autorizzati all'invio dei pagamenti telematici con modello F24 cumulativo dei propri clienti titolari di partita IVA, sono obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette secondo la normativa antiriciclaggio, sono autorizzati ad autenticare la firma sulla procura del contribuente, per la rappresentanza dello stesso presso gli uffici finanziari.

Si tratta, pertanto di professionisti che seguono i contribuenti in tutti gli adempimenti fiscali dovuti che vanno dalla tenuta della contabilità, alla determinazione del reddito d'impresa o lavoro autonomo o del valore della produzione IRAP, come anche alla determinazione dell'Iva dovuta, fino ad arrivare alla predisposizione e trasmissione telematica delle relative dichiarazioni.

In caso di contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria di quello che, con tutta evidenza, riguarda la correttezza del loro operato, dovrebbero avere la possibilità di rappresentare il contribuente loro assistito sia dinnanzi all'amministrazione finanziaria che, eventualmente, in contenzioso tributario, ora riservato solamente ad alcuni soggetti individuati dall'articolo 12 del D.Lgsd 546/1992.

In questa eventualità, considerata la loro esclusione si troverebbero costretti, comunque, a scrivere le loro ragioni ed interpretazioni che li hanno portati a seguire il comportamento adottato, sia prima con l'amministrazione finanziaria che successivamente nell'eventuale contenzioso. Documento e ragioni che potranno essere utilizzati solamente da professionisti iscritti ad un albo, ovvero in elenchi,

in ogni caso estranei alla storia del contribuente e, a maggior ragione, dei comportamenti adottati oggetto della controversia. Sotto questo profilo le conseguenze negative sono tre:

- il contribuente che ha subito la contestazione non può avere una difesa adeguata e meditata perché chi lo assiste non conosce la storia fiscale del contribuente;
- aumento dei costi professionali per difesa per le imprese. Proprio per il grado di conoscenza che il consulente tributario ha circa la posizione del proprio cliente, il professionista che subentra ha necessità di rapportarsi con questi per la predisposizione degli atti processuali. Ciò comporta inevitabilmente un aggravio di spesa per il contribuente, il quale è costretto a riconoscere un compenso sia al soggetto abilitato alla difesa sia al consulente tributario;
- il professionista non abilitato all'assistenza tecnica si troverebbe nella scomoda situazione di dover motivare il suo comportamento ad un altro professionista abilitato anche prima che all'amministrazione finanziaria e al giudice tributario.

Tale preclusione, inoltre, non sembra giustificata sulla base di una serie di ragioni che prendono le mosse dall'esame dello stesso art. 12. Infatti, la norma in questione: (i) consente ai contribuenti di stare in giudizio senza l'ausilio di un difensore abilitato per le controversie di valore fino ad Euro 3.000,00; (ii) consente ad alcuni soggetti che svolgono adempimenti affini a quelli esercitati dai consulenti tributari (come i dipendenti dei CAF) di assistere, con riguardo alle controversie scaturite dall'attività svolta, i contribuenti limitatamente alle controversie dei propri assistiti. Di conseguenza appare ragionevole abilitare all'assistenza tecnica professionisti specializzati nella materia tributaria che quotidianamente seguono i propri clienti.

La scelta dovrebbe essere quella di includere i professionisti nell'ambito tributario di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, tra i soggetti abilitati a rappresentare il contribuente nei contraddittori finalizzati all'accoglimento del reclamo o alla mediazione delle controversie con l'Amministrazione finanziaria, in coerenza con la *ratio* che contraddistingue detti istituti. Si tratta di controversie di valore inferiore a 50 mila euro.

Questi ultimi, infatti, attengono alla fase amministrativa del procedimento tributario e sono espressione dell'esercizio di un potere di autotutela del Fisco, finalizzato alla revisione di eventuali errori prima dell'intervento del Giudice (cfr. sul punto la Relazione illustrativa all'art. 9, comma 1, lett. l) del D.lgs. n. 156/2015, con il quale si è proceduto a riformulare l'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992).

Nella sostanza si chiede che coloro che sono già autorizzati ai sensi dell'art. 63 a rappresentare il contribuente nella fase amministrativa di fronte agli uffici finanziari di svolgere assistenza a favore del contribuente anche nella fase stragiudiziale prevista nell'ambito della procedura di reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis.

Ai fini della garanzia del corretto esercizio del diritto di difesa nella fase processuale, resta fermo l'obbligo dell'assistenza tecnica, in quanto il ricorso corredato dall'istanza di reclamo o proposta di mediazione produce i suoi effetti ordinari, in caso di mancata definizione del procedimento deflativo. Da un punto di vista pratico si segnala che il contribuente potrà farsi rappresentare, ai soli fini del procedimento di reclamo o di mediazione, da un soggetto diverso dal difensore abilitato ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 546/1992 che sottoscrive il ricorso.



- **La possibilità di apporre il visto di conformità deve essere estesa ai professionisti in materia tributaria.** Un'ulteriore incoerenza normativa a danno degli esperti tributari si registra nell'individuazione dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. E' vero, infatti che sulla base delle disposizioni attuali, i professionisti in materia tributaria di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono abilitati alla trasmissione dei modelli dichiarativi e di opzione, per cui vige, peraltro, l'obbligo del rilascio del visto di conformità, ma non possono apporre il visto di conformità. Tutto questo a dispetto della regola generale che impone ai soggetti che appongono il visto sulle dichiarazioni ed i documenti fiscali, di predisporre e, quindi, inviare telematicamente i modelli vistati (articolo 35, comma 3 del D.Lgs 241/1997). Si è dell'avviso, pertanto che il visto di conformità deve essere apposto dallo stesso professionista che segue il contribuente nella predisposizione degli adempimenti nel corso dell'anno e poi nella predisposizione della dichiarazione. I consulenti fiscali (tributaristi) abilitati a seguire i contribuenti per l'espletamento degli adempimenti fiscali compresa la trasmissione delle dichiarazioni, non devono più essere costretti a rivolgersi ad altri soggetti per l'apposizione del visto di conformità che non conoscono la "storia fiscale" dei propri assistiti.

Inoltre, si ritiene, che l'ampliamento della platea dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, aumentando l'offerta, consegua anche l'importante obiettivo della riduzione dei costi per la prestazione del servizio su cittadini ed imprese

